

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

III. Durata del lavoro e del riposo
4. Altre disposizioni
Art. 26 Altre disposizioni protettive

LL

Art. 26

Articolo 26

Altre disposizioni protettive

¹ A tutela dei lavoratori e nei limiti della durata massima della settimana lavorativa, possono essere emanate in via d'ordinanza altre disposizioni concernenti il lavoro straordinario, notturno e domenicale, come anche il lavoro a squadre e il lavoro continuo.

² La durata massima della settimana lavorativa può, per determinate categorie di aziende od i lavoratori, essere ridotta, per ordinanza, di quanto occorra per tutelare la salute dei lavoratori.

Capoverso 1

I principi generali dell'organizzazione del lavoro, formulati negli articoli 9–24 della legge sul lavoro, valgono quale quadro normativo per la protezione dei lavoratori. Determinate forme di organizzazione del lavoro quali il lavoro notturno e domenicale o il lavoro a squadre richiedono disposizioni protettive più severe. Queste ultime sono rette dal presente articolo e sono fissate nei seguenti articoli dell'OLL 1: 25 e 26 sul lavoro straordinario, 30 sul lavoro notturno senza alternanza con il lavoro diurno, 32 sulle deroghe all'obbligo di accordare un tempo di riposo supplementare in caso di lavoro notturno regolare, 34 sul lavoro a squadre e la rotazione delle squadre, 39 sul lavoro continuo atipico.

Capoverso 2

Talune aziende o professioni non inserite nella legge sul lavoro possono, in particolari circostanze, presentare determinati pericoli. Il presente capoverso consente di prevenire tali pericoli attraverso una riduzione del tempo di lavoro a tutela della salute dei lavoratori. Un simile provvedimento dovrebbe essere applicabile a un'intera categoria di lavoratori o di imprese. Finora non si è tuttavia fatto uso di questa possibilità a livello di ordinanza.